



COMUNE DI SACROFANO

Provincia di Roma

ORDINANZA N. 17 del 21/01/2011 PROT N° 863

Oggetto: Reiterazione Ordinanza Sindacale n. 4/2010 e n. 41/2010 avente ad oggetto "Disposizioni per il conferimento dei rifiuti presso la struttura comunale denominata - Centro Comunale di Raccolta - Ecocentro"

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale, n. 4 del 25.01.2010, prot. 897/2010, ad oggetto "**Disposizioni per il conferimento dei rifiuti presso la struttura comunale denominata "Centro Comunale di Raccolta - Ecocentro"**", il cui contenuto si riporta integralmente qui di seguito:

"PREMESSO

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 8 aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all'art.183 c.1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006, la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";
- che il predetto decreto ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa all'esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi;
- che, come prescritto dall'art.1 c.1 del citato Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008, presso i centri comunali di raccolta alcune tipologie di rifiuto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, vengono raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento;
- che l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. Gab-2008-16947 del 04/11/08 comunicava l'inefficacia del Decreto 8 aprile 2008, in quanto al momento della sua pubblicazione nella G.U. del 28/04/08 non poteva produrre effetti perché privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo;
- che con la successiva nota prot. n. Gab. - 2008 - 18806 del 20/11/08 l'Ufficio Legislativo comunicava l'avvio del lavoro di revisione del Decreto 8 aprile 2008;
- che in data 02/08/09 è entrato in vigore il D.M. 13/05/09 di modifica del DM 8 Aprile 2008;
- che l'art. 2 comma 7 del citato decreto prevede che i centri di raccolta già operanti continuano ad operare, conformandosi alle disposizioni del decreto ministeriale in questione entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO

- che con autorizzazione/deliberazione della Commissione Consiliare Ambiente n. 2 del 09/11/1995 è stata individuata l'area sita a Loc. Pozzo Ferro (ex Cava del Bruciore San Lorenzo), individuata in Catasto Sezione Terreni al foglio 13 particella 55 di mq 2000 circa, quale area di deposito materiali ingombranti - ferrosi;
- che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 10/06/2008 è stato approvato il Regolamento per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero Centro comunale di raccolta;
- che con nota prot. 8022 del 22/07/2008 il Sindaco, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Lazio n. 67 del 02/07/2007, richiedeva all'Ente Parco di Veio parere all'esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'eco-centro o centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro;
- che con nota prot. 2941 del 31/07/2008, il Parco di Veio esprimeva parere favorevole alla richiesta di nulla osta per l'esecuzione dei lavori in questione sulla proposta di progetto presentato in base alla normativa regionale di cui al punto precedente, poi superata dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008 che ha demandato (art. 2) ai stessi Comuni l'approvazione/autorizzazione dei centri di raccolta;

- che con Deliberazione di G.C. n. 59 del 23/04/2009 si procedeva all'approvazione del Progetto Preliminare "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro";
- che con nota prot. 14293 del 18.12.2008 la Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale programmazione economica comunicava la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento in questione;
- che Deliberazione di G.C. n. 42 del 05/03/2009 si procedeva all'approvazione del Progetto Definitivo dei "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro";
- acquisito il nulla osta paesaggistico da parte della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica in data 22.12.2009, ai sensi dell'art. in base alla determinazione dirigenziale n. B6508/2009;
- che l'area in cui ha sede l'Ecocentro o centro comunale di raccolta tuttavia ricade in zona gravata da usi civici e pertanto necessità di trasformazione in ambito urbanistico-edilizio, anche in seno al predisponendo Piano Regolatore;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 306 del 16/11/2009 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta in Loc. Pozzo Ferro" alla Consorzio Stabile Sviluppo e Gestioni Integrate, allo stato in procinto di essere avviati;
- che è stato dato avvio alle procedure di mutazione urbanistica dell'area in questione;

CONSIDERATO INOLTRE

- che è in corso di predisposizione il Piano Comunale per la Raccolta Differenziata con l'avvio della raccolta domiciliare "Porta a Porta" entro il primo semestre dell'anno 2010;
- che il servizio denominato "Centro Comunale di raccolta", ossia un'area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al Regolamento vigente nonchè al DM Ambiente 13/05/2009, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e trattamento, contribuisce al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza alle disposizioni regionali e provinciali;
- che, nelle more della trasformazione/mutazione urbanistica dell'area nonchè dell'ultimazione delle opere di cui al progetto approvato con D.G. n. 42 del 05/03/2009 da avviarsi entro il corrente mese, l'interruzione di tale servizio può comportare un aumento dell'abbandono abusivo e incontrollato dei rifiuti a danno principalmente degli alvei demaniali oltre che delle strade e aree pubbliche;
- che ai sensi dell'art.178 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

RITENUTO:

- che nelle more della trasformazione urbanistica dell'area in questione nonchè dell'ultimazione delle opere di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 42/2009, è indispensabile garantire la prosecuzione dell'attività di raggruppamento dei rifiuti presso l'Ecocentro o centro comunale di raccolta in Loc. Pozzo Ferro, non persistendo sul territorio di Sacrofano altre aree da individuare e destinare a tale finalità, posto che la eventuale cessazione pregiudicherebbe le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, posto che da ciò potrebbe derivare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale, con reale nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, nonchè un decremento significativo delle soglie di raccolta differenziata;
- che la mancanza di una struttura in grado di supportare il sistema di raccolta previsto per il territorio, comprometterebbe l'organico svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza e delle aziende, con grave deficit gestionale e interessamento della salubrità del servizio che dovrebbe garantire ed assicurare alle utenze un corretto svolgimento delle raccolte differenziate oggi prevalentemente avviate a raggruppamento presso il Centro di raccolta;
- che sussistono, pertanto, le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

VISTO che l'art.191 del D.Lgs.152/2006 prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO il D.Lgs.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/81;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il DM Ambiente 13/05/2009;

VISTO l'art. 198 del d.lgs.152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità pubblica;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 ss.mm.;

VISTO il parere favorevole della ASL acquisito con nota prot. 73 del 19.01.2010, richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

in deroga al D.M. del 8 aprile 2008, integrato e modificato dal D.M. del 13 Maggio 2009, ed in particolare l'art. 2 comma 7 del citato decreto, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006, atteso che, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

ORDINA

1- la prosecuzione dell'attività dell'Ecocentro – Centro comunale di raccolta, ubicata in Loc. Pozzo Ferro, in base al Regolamento comunale vigente per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero l'attuale Centro comunale di raccolta e al DM Ambiente 13/05/2009, nelle more dell'avvio e completamento dei lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta stesso, e precisamente:

2- a Servizi Ambientali – Gruppo AMA srl, in qualità di affidataria del Servizio di igiene comunale e gestore del Centro Comunale di raccolta :

a) di continuare a gestirlo, consentendo il conferimento dei rifiuti di cui al Regolamento vigente, e di attendere a tutte le attività alla medesima affidate, necessarie alla raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei menzionati rifiuti, tra i quali i seguenti rifiuti pericolosi : Codice CER 200135, 200123, 200133, 200121;

b) di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto dal contratto di Servizio del 7/08/2008 Rep. 666/2008, stipulato con il Comune di Sacrofano;

3- che siano garantite misure straordinarie nonché temporanee di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta, atte a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché la sicurezza per gli addetti ai lavori;

4- che l'attività ordinaria del Centro comunale di raccolta sarà espletata in concomitanza delle opere di cui al progetto approvato con D.G. n. 42 del 05/03/2009, in conformità alle vigenti norme in materia dei rischi di interferenza sui luoghi di lavoro (DUVRI), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

5- di trasmettere la presente ordinanza:

- al Responsabile del Servizio LL.PP. per l'attuazione della stessa durante l'esecuzione dei lavori;
- al Responsabile del Servizio VV.UU. e Responsabile dell'Ufficio Ambiente per i provvedimenti di loro competenza;
- ai Servizi Ambientali AMA srl gestore del servizio di raccolta rifiuti nonché gestore del Centro comunale di raccolta;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,

6- che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale anche "on line" e pubblicato sul portale www.comunedisacrofano.it per tutto il tempo di validità dello stesso;

7- che la presente ordinanza abbia efficacia per un periodo di sei mesi a partire dalla data di sua emanazione;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Il Responsabile del Servizio è il dipendente Davide Gagliardi, presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Sacrofano, Telefono 0690117015 Fax 069086143."

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale, n. 41 del 23.07.2010, prot. 897/2010, ad oggetto **"Reiterazione Ordinanza Sindacale n. 4/2010 e n. 41/2010 avente ad oggetto "Disposizioni per il conferimento dei rifiuti presso la struttura comunale denominata - Centro Comunale di Raccolta - Ecocentro"**

CONSIDERATO

- che sono ancora in corso le opere di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 42/2009, relativamente ai lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro, con ultimazione prevista per il mese di Settembre 2010;
- che è prossima la scadenza dell'ordinanza sindacale n. 4 del 25.01.2010, richiamata in premessa, fissata per il 25.07.2010;
- che in data 26 Aprile 2010 è stato dato avvio al nuovo sistema di Raccolta dei rifiuti "Porta a Porta", disciplinato con Ordinanza Sindacale n. 14 del 22.04.2010, prot. 5456/2010;
- che il servizio denominato "Centro Comunale di raccolta", ossia un'area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al Regolamento vigente nonché al DM Ambiente 13/05/2009, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e trattamento, è fattore indispensabile per l'ottimizzazione ed efficacia del nuovo sistema di raccolta, contribuendo al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza alle disposizioni regionali e provinciali;

RITENUTO:

- che nelle more della regolarizzazione amministrativa dell'area in questione nonché dell'ultimazione delle opere di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 42/2009, è indispensabile garantire la prosecuzione dell'attività di raggruppamento dei rifiuti presso l'Eco-centro o centro comunale di raccolta in Loc.

Pozzo Ferro, non persistendo sul territorio di Sacrofano altre aree da individuare e destinare a tale finalità, posto che la eventuale cessazione pregiudicherebbe le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, posto che da ciò potrebbe derivare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale, con reale nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, nonché un decremento significativo delle soglie di raccolta differenziata;

- che la mancanza di una struttura in grado di supportare il sistema di raccolta previsto per il territorio, comprometterebbe l'organico svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza e delle aziende, con grave deficit gestionale e interessamento della salubrità del servizio che dovrebbe garantire ed assicurare alle utenze un corretto svolgimento delle raccolte differenziate oggi prevalentemente avviate a raggruppamento presso il Centro di raccolta;

- che sussistono, pertanto, le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RICHIAMATE TUTTE le osservazioni, premesse e motivazioni già formulate nell'ordinanza sindacale n. 14/2010, cui si rinvia espressamente;

VISTO che l'art.191 del D.Lgs.152/2006 prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO anche il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., che prevede la possibilità di reiterare l'ordinanza di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 18 mesi;

VISTO il D.Lgs.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/81;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il DM Ambiente 13/05/2009;

VISTO l'art. 198 del d.lgs.152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità pubblica;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 ss.mm.;

VISTO il parere favorevole della ASL acquisito con nota prot. 73 del 19.01.2010, richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

RILEVATO

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

in deroga al D.M. del 8 aprile 2008, integrato e modificato dal D.M. del 13 Maggio 2009, ed in particolare l'art. 2 comma 7 del citato decreto, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 152/2006, atteso che, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

DISPONE

Di reiterare l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 25.01.2010 – prot. 897 ed in particolare :

ORDINA

1-la prosecuzione dell'attività dell'Ecocentro – Centro comunale di raccolta, ubicata in Loc. Pozzo Ferro, in base al Regolamento comunale vigente per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero l'attuale Centro comunale di raccolta e al DM Ambiente 13/05/2009, nelle more dell'avvio e completamento dei lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta stesso, e precisamente:

2- a Servizi Ambientali – Gruppo AMA srl, in qualità di affidataria del Servizio di igiene comunale e gestore del Centro Comunale di raccolta :

a) di continuare a gestirlo, consentendo il conferimento dei rifiuti di cui al Regolamento vigente, e di attendere a tutte le attività alla medesima affidate, necessarie alla raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei menzionati rifiuti, tra i quali i seguenti rifiuti pericolosi : Codice CER 200135, 200123, 200133, 200121;

b) di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto dal contratto di Servizio del 7/08/2008 Rep. 666/2008, stipulato con il Comune di Sacrofano;

3- che siano garantite misure straordinarie nonché temporanee di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta, atte a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché la sicurezza per gli addetti ai lavori;

4- che l'attività ordinaria del Centro comunale di raccolta sarà espletata in concomitanza delle opere di cui al progetto approvato con D.G. n. 42 del 05/03/2009, in conformità alle vigenti norme in materia dei rischi di interferenza sui luoghi di lavoro (DUVRI), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

5- di trasmettere la presente ordinanza:

- al Responsabile del Servizio LL.PP. per l'attuazione della stessa durante l'esecuzione dei lavori;*
- al Responsabile del Servizio VV.UU. e Responsabile dell'Ufficio Ambiente per i provvedimenti di loro competenza;*
- ai Servizi Ambientali AMA srl gestore del servizio di raccolta rifiuti nonché gestore del Centro comunale di raccolta;*
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione, ai*

sensi dell'articolo 191, comma 1, del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,

6- che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale anche "on line" e pubblicato sul portale www.comunedisacrofano.it per tutto il tempo di validità dello stesso;

7- che la presente ordinanza abbia efficacia per un periodo di sei mesi a partire dalla data di sua emanazione;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Il Responsabile del Servizio è il dipendente Davide Gagliardi, presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Sacrofano, Telefono 0690117015 Fax 069086143.

Sacrofano, lì 21.01.2011

IL SINDACO
f.to Valter Casagrande